



Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@fieramilanoeditore.it



CRISTIANO COMINOTTO, PAOLA PRIMERANO

Il concordato preventivo

Tra le varie procedure concorsuali il nostro ordinamento disciplina l'istituto del concordato preventivo, che, anche grazie alle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 169/07, si è rivelato un importante strumento di legge finalizzato ad affrontare le situazioni di crisi delle imprese italiane e a impedirne il fallimento.

La denominazione dell'istituto non è casuale, poiché l'intento del legislatore italiano era proprio di sottolineare che tale procedura può attivarsi solo nel caso in cui non sia già intervenuto un fallimento societario e, soprattutto, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il primo profilo, affinché possa essere accolta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo la legge fallimentare chiede che il debitore ricopra la qualifica d'imprenditore commerciale, il quale non sia stato dichiarato fallito o condannato per bancarotta o per delitti contro il patrimonio e che sia stato colpito dal dissesto societario a causa di eventi assolutamente esterni alla sua condotta e di natura imprevedibile. Sotto il profilo oggettivo, invece, l'ordinamento impone al debitore l'obbligo di predisporre non solo un quadro completo della propria situazione debitoria, bensì anche un vero e proprio piano di rientro, contenente le proposte di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso attività di rilancio industriale, che possono concretizzarsi in vario modo. Si tratta dunque di una procedura più flessibile e aperta rispetto a quella del fallimento vero e proprio.

A questo proposito, allo scopo di agevolare gli imprenditori nel tentativo di evitare il fallimento, il debitore

ammesso alla procedura di concordato, sebbene affiancato da un curatore nominato dal giudice delegato, conserva l'amministrazione dei suoi beni e continua l'esercizio dell'impresa, ovvero non viene spossessato dall'amministrazione e dalla disponibilità del proprio patrimonio, mantenendo inalterata la qualità d'imprenditore. Lo spirito di questa procedura concorsuale risiede, in sostanza, nella necessità di proteggere tutti quegli imprenditori che, trovandosi in evidenti momenti di difficoltà, per causa non imputabile alla loro responsabilità, si dimostrano intenzionati a risollevare le sorti del gruppo d'impresa e a soddisfare la legittima pretesa dei creditori. E proprio a questi ultimi la legge attribuisce un ruolo determinante: i creditori sono in grado di determinare la salvezza o il fallimento dell'impresa attraverso l'adesione al piano di rientro della stessa e, di riflesso, accordando fiducia all'azione dell'imprenditore. Ciò dipende esclusivamente dalle garanzie che il debitore può offrire e dalla meritevolezza del concordato, che si concretizza nella possibilità che i creditori vengano soddisfatti in breve tempo, attraverso il recupero integrale o parziale del loro credito. Tutto ciò, ovviamente, non esclude la possibilità che in ogni caso si arrivi al fallimento, laddove ciò sia inevitabile e non esistano i presupposti per garantire la realizzazione del piano di rientro. Bisogna prendere atto, però, che proprio grazie al concordato preventivo non solo è oggi possibile arginare il fenomeno dei continui e frequenti dissesti societari, ma soprattutto impedire l'ingiusta uscita dal mercato di un'impresa, dando una nuova 'chance' ai soli imprenditori motivati e meritevoli. ■